BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 "VACANZE SOLIDALI"

Per bambini gravemente malati o con disabilità e i loro caregiver

Associazione “Insieme PerDonare” ODV

Bando n.1 anno 2026

Art. 1 – Oggetto

L’associazione Insieme PerDonare ODV, nell’ambito delle proprie finalità statutarie di sostegno alle famiglie con minori affetti da gravi patologie o disabilità, indice per l’anno 2026 un bando per l’assegnazione di 3 soggiorni gratuiti di “vacanza solidale” a favore di bambini e ragazzi gravemente malati o con disabilità e dei loro caregiver familiari, fino alla concorrenza dello stanziamento complessivo di euro 3.000 a copertura dei costi di ospitalità, viaggio e attività correlate.

Il Consiglio direttivo si riserva la facoltà di decidere di incrementare l’importo qualora si renda necessaria un’assistenza supplementare per la famiglia che usufruisce della vacanza e ciò rientri nelle possibilità economiche dell’associazione.

I soggiorni sono finalizzati a:

- offrire momenti di sollievo, benessere e inclusione sociale al minore e alla famiglia;
- sostenere il ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, riconosciuto anche dalla normativa nazionale come figura centrale nei percorsi di assistenza continuativa.

Art. 2 – Destinatari

Sono destinatari del presente bando i nuclei familiari con almeno un minore (0–17 anni compiuti alla data di presentazione della domanda) che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- disabilità grave o gravissima, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992 e/o come “disabilità gravissima” secondo la definizione del D.M. 26 settembre 2016;
- presenza di patologia rara o grave che comporti una compromissione significativa dell’autosufficienza e dell’autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale, accertata secondo criteri di valutazione bio-psico-sociale (ICF).

Per ogni minore beneficiario può essere indicato un caregiver familiare di riferimento, inteso come familiare convivente entro il secondo grado di parentela o affinità che si prende cura in modo continuativo del minore, in linea con la nozione di caregiver familiare recepita dalla normativa nazionale e regionale.

Possono presentare domanda:

- il genitore esercenti la responsabilità genitoriale;
- il tutore o l’amministratore di sostegno del minore, se nominato, nel rispetto delle norme sulla capacità e tutela della persona con disabilità.

Art. 3 – Tipologia del beneficio

Il beneficio consiste nell'assegnazione di un soggiorno gratuito di durata indicativa da 3 a 7 giorni per il minore e un numero massimo di n. 2 accompagnatori familiari (tra cui il caregiver), presso strutture convenzionate o individuate dalla Fondazione, in località [mare/montagna/altro], in periodi prestabiliti dalla Fondazione medesima.

Il soggiorno comprende, nei limiti dello stanziamento e secondo le condizioni indicate nel presente bando:

- vitto e alloggio;
- eventuali spese di viaggio (se e nei limiti espressamente previsti dalla Fondazione);
- Accesso allo stabilimento balneare qualora la vacanza si svolga al mare.

Il beneficio non è convertibile in denaro né cedibile a terzi estranei al nucleo familiare beneficiario. L'eventuale rinuncia comporta lo scorrimento della graduatoria.

Art. 4 – Requisiti per la partecipazione

Per la partecipazione al bando e l'ammissione alla graduatoria di cui al successivo art. 8 sono richiesti, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

1. Requisiti soggettivi

1.1. Minore:

- età compresa tra 0 e 17 anni;
- residenza stabile in Italia da almeno 12 mesi;
- certificazione di disabilità grave o gravissima ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 e/o certificazione rilasciata ai sensi del D.M. 26 settembre 2016 per la disabilità gravissima;
- ovvero, certificazione di patologia rara o grave rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, con indicazione del bisogno assistenziale continuativo.

1.2. Caregiver familiare:

- essere familiare convivente del minore entro il secondo grado (genitore, nonno, fratello maggiorenne, ecc.) o altra figura individuata come caregiver familiare secondo le linee guida regionali;
- svolgere attività di cura e assistenza continuative al minore, anche non formalizzate in contratti di lavoro di cura.

2. Requisiti economici

- possesso di ISEE ordinario o, ove previsto, ISEE sociosanitario in corso di validità riferito al nucleo familiare del minore, non superiore a euro 25.000 ai fini dell'ammissibilità;
- presentazione della relativa attestazione ISEE.

3. Incompatibilità e non cumulabilità

- non aver beneficiato, nell'anno 2026 di altri soggiorni/vacanze solidali gratuiti analoghi finanziati dalla Fondazione o da altri soggetti per il medesimo minore, ove tali benefici siano espressamente dichiarati non cumulabili;

- assenza di ricovero permanente del minore in strutture residenziali (RSA, comunità alloggio, ecc.); restano ammissibili i casi di assistenza domiciliare e i ricoveri temporanei.

4. Ulteriori condizioni

- idoneità clinica allo svolgimento del soggiorno, attestata dal medico curante o da medico specialista, con eventuali specifiche limitazioni e prescrizioni;
- disponibilità del nucleo familiare a partecipare al soggiorno nelle date stabilite dalla Fondazione.

Art. 5 – Esclusioni

Sono esclusi dal beneficio:

- i nuclei familiari che non rispettino anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 4;
- le domande prive della documentazione obbligatoria o presentate oltre i termini di cui all'art. 6, non regolarizzate nei termini concessi per l'integrazione;
- i casi in cui emerga la fruizione di benefici incompatibili o non cumulabili per le medesime finalità e periodo, laddove previsto dalla normativa o dal presente bando.

Art. 6 – Modalità e termini di presentazione della domanda

> La domanda per l'assegnazione del soggiorno di vacanza solidale deve essere presentata, a pena di inammissibilità, a partire dal **20/05/2026** ed entro le ore 23:59 del **30/06/2026**:
>
> - invio a mezzo pec all'indirizzo **insiemeperdonare@mypec.eu**

La domanda deve essere redatta secondo l'apposito modulo predisposto dalla ODV (ALLEGATO 1), debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, con allegata la seguente documentazione:

- copia di valido documento di identità del richiedente;
- certificazione sanitaria attestante la condizione di disabilità grave/gravissima ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 e/o D.M. 26 settembre 2016; *ovvero* la patologia rara o grave, con indicazione del bisogno assistenziale continuativo e delle principali limitazioni funzionali;
- attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare;
- eventuale provvedimento di nomina di tutore o amministratore di sostegno, se esistente;
- ogni ulteriore dichiarazione o attestazione utile ai fini della valutazione dei criteri di graduatoria (es. presenza di altri familiari con disabilità nel nucleo, carico di cura, ecc.).

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi formali della domanda e delle dichiarazioni rese, la ODV potrà richiedere integrazioni. Il richiedente dovrà produrre la documentazione integrativa nel termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione, pena l'esclusione.

Art. 7 – Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è effettuata da un'apposita Commissione interna nominata dalla ODV, o da un organo tecnico da essa delegato, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento. L'istruttoria si articola nelle seguenti fasi:

1. verifica della tempestività di presentazione della domanda e della completezza documentale (ammissibilità formale);
2. valutazione del possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 4 (ammissibilità sostanziale);
3. attribuzione dei punteggi secondo i criteri definiti nell'ALLEGATO A – "Griglia di valutazione per la formazione della graduatoria".

La Commissione potrà richiedere chiarimenti o documentazione integrativa, nonché acquisire pareri di professionisti (es. assistenti sociali, medici) per la migliore valutazione della situazione del minore e del nucleo familiare.

Art. 8 – Formazione della graduatoria e criteri di selezione

I soggiorni sono assegnati secondo una graduatoria dei nuclei familiari ammessi, formata sulla base dei punteggi attribuiti in applicazione della griglia di valutazione di cui all'ALLEGATO A.

La graduatoria è elaborata secondo i seguenti criteri generali:

- **situazione economica** del nucleo familiare (ISEE), con priorità ai nuclei con ISEE più basso;
- **gravità della disabilità o patologia** del minore, valutata sulla base della certificazione e delle indicazioni clinico-funzionali;
- **carico familiare e ruolo di cura del caregiver**, tenendo conto del numero di componenti, dell'eventuale presenza di più persone non autosufficienti o con disabilità nel medesimo nucleo, nonché delle condizioni di salute dei caregiver;
- **condizioni abitative e sociali** (isolamento, difficoltà di accesso a servizi, assenza di reti di supporto informale);
- **assenza di precedenti benefici analoghi** da parte della Fondazione negli ultimi [X] anni, al fine di favorire la rotazione e l'accesso equo ai benefici.

A parità di punteggio complessivo, la precedenza è determinata:

1. dal maggior grado di gravità della condizione del minore;
2. in ulteriore parità, dal nucleo familiare con minore ISEE;
3. in ulteriore parità, dal nucleo con più elevato carico di cura (presenza di più persone con disabilità o non autosufficienti nel nucleo);
4. in ulteriore parità, dalla data di presentazione della domanda (ordine cronologico).

La graduatoria è approvata dal Consiglio della ODV o da organo delegato e pubblicata sul sito internet della ODV con le sole informazioni necessarie (es. codice domanda, ISEE in fascia, punteggio totale), nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. La graduatoria ha validità fino all'esaurimento dei posti disponibili per l'anno di riferimento e può essere utilizzata per lo scorrimento in caso di rinunce o impossibilità sopravvenute dei beneficiari selezionati.

Art. 9 – Comunicazioni e accettazione del beneficio

La Fondazione comunica l'esito della selezione ai richiedenti mediante:

- pubblicazione della graduatoria sul proprio sito istituzionale; e
- comunicazione individuale ai beneficiari ammessi (a mezzo e-mail/PEC/altro canale indicato nella domanda).

I nuclei familiari risultati assegnatari del soggiorno devono comunicare l'accettazione entro il termine indicato nella comunicazione di ammissione. In mancanza, la ODV potrà procedere allo scorrimento della graduatoria.

In caso di sopravvenuta impossibilità per motivi clinici o familiari, il nucleo beneficiario è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla ODV, che potrà: riprogrammare il soggiorno in altra data compatibile con l'organizzazione; o, laddove non possibile, procedere allo scorrimento della graduatoria.

Art. 10 – Revoca del beneficio

La Fondazione si riserva la facoltà di revocare il beneficio, con esclusione del nucleo familiare dalla graduatoria, nei seguenti casi:

- accertata non veridicità delle dichiarazioni rese o della documentazione prodotta;
- venir meno dei requisiti di accesso essenziali prima della fruizione del soggiorno (es. ricovero permanente in struttura residenziale, trasferimento stabile all'estero);
- comportamenti gravemente scorretti o lesivi del buon andamento del soggiorno durante la permanenza, secondo quanto disciplinato nel regolamento di partecipazione che sarà sottoposto ai beneficiari.

In caso di revoca, potranno essere chiamati a beneficiare del soggiorno i nuclei successivi in graduatoria, nel rispetto dei tempi organizzativi.

Art. 11 – Controlli

La Fondazione, anche avvalendosi di soggetti terzi, effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e controlli amministrativi. In caso di accertata irregolarità, si applicheranno le misure di cui all'art. 10, fatto salvo ogni ulteriore adempimento di legge.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

I dati personali acquisiti nell'ambito del presente procedimento saranno trattati dalla Fondazione in qualità di titolare del trattamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del bando, alla formazione delle graduatorie e all'erogazione dei benefici. Informazioni complete sul trattamento dei dati saranno fornite nell'informativa allegata al modulo di domanda.

Art. 13 – Disposizioni finali

La presentazione della domanda implica l'accettazione integrale del presente bando e dei relativi allegati, inclusi l'ALLEGATO A (griglia di valutazione) e l'ALLEGATO 1 (modulo di domanda).

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano, ove compatibili, i principi generali in materia di interventi e servizi sociali e di sostegno alle persone con disabilità e ai caregiver familiari.

Il presente bando è pubblicato sul sito della Fondazione e rimane consultabile fino alla conclusione delle attività connesse all'iniziativa.

Il Presidente
Chiara Fossombeoni

Pubblicato il 12/05/2026

ALLEGATO A

Griglia di valutazione per la formazione della graduatoria

La Commissione attribuisce a ciascuna domanda ammessa un punteggio complessivo massimo di 100 punti, secondo i criteri di seguito indicati, ispirati alle prassi adottate nei bandi assistenziali e socio-sanitari regionali e nazionali.

1. Situazione economica del nucleo familiare (max 40 punti)

Punteggio attribuito in base all'ISEE del nucleo familiare del minore:

ISEE fino a € 6.000,00	**40 pt**
ISEE da € 6.000,01 a € 10.000,00	**30 pt**
ISEE da € 10.000,01 a € 15.000,00	**20 pt**
ISEE da € 15.000,01 a € 20.000,00	**10 pt**
ISEE superiore a € 20.000,00 fino a € 25.000,00	**5 pt**

2. Gravità della condizione del minore (max 30 punti)

Valutata sulla base della documentazione sanitaria prodotta:

Disabilità gravissima ai sensi del D.M. 26 settembre 2016 (o condizioni equiparabili con bisogno di assistenza globale e continua di lunga durata)	**30 pt**
Disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 o titolarità di indennità di accompagnamento	**25 pt**
Patologia rara o grave con compromissione significativa dell'autonomia nelle attività di vita quotidiana, relazione e sociali, attestata da valutazione multidimensionale (ICF)	**20 pt**
Altre condizioni con bisogni assistenziali continuativi di minore intensità, adeguatamente documentate (a discrezione motivata della Commissione)	**5-15 pt**

3. Carico familiare e contesto di cura (max 20 punti)

Riguarda l'insieme delle condizioni familiari che incidono sul carico di assistenza:

Presenza di un ulteriore familiare con disabilità grave/gravissima nel nucleo	**+10 pt**
Nucleo monoparentale (un solo genitore convivente)	**+5 pt**
	+5 pt

Caregiver con comprovate condizioni di salute che ne riducono la capacità di cura (documentate)	
Assenza di rete familiare di supporto nel territorio (es. mancanza di altri familiari conviventi o prossimi disponibili all'aiuto), in base a valutazione sociale	**+0-5 pt**

4. Condizioni socio-abitative e di accesso ai servizi (max 10 punti)

Residenza in area periferica o con difficoltà di accesso a servizi sanitari e socio-educativi (documentate)	**fino a 5 pt**
Situazioni di particolare vulnerabilità sociale (es. alloggi inadeguati, rischio di esclusione sociale, segnalazioni dei servizi sociali)	**fino a 5 pt**

5. Precedenti benefici analoghi della Fondazione (criterio di rotazione)

Nucleo che non ha mai beneficiato di vacanze solidali/soggiorni analoghi della Fondazione	**10 pt**
Nucleo che ha beneficiato una sola volta, oltre 2 anni prima, di iniziative analoghe	**5 pt**
Nucleo che ha beneficiato negli ultimi 2 anni di iniziative analoghe	**0 pt**

2. Criteri di precedenza a parità di punteggio

In caso di parità di punteggio complessivo, si applicano i seguenti criteri di precedenza, nell'ordine:

1. Minore con condizione di disabilità gravissima o bisogno di assistenza globale e continua ai sensi del D.M. 26 settembre 2016.
2. Nucleo con ISEE inferiore.
3. Nucleo con numero maggiore di persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
4. Nucleo che non ha mai beneficiato di iniziative analoghe della Fondazione.
5. Data e ora di arrivo della domanda (ordine cronologico).

3. Punteggio finale e utilizzo della graduatoria

Il punteggio finale è dato dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascuno dei criteri sopra indicati, fino a un massimo di 100 punti. La graduatoria, ordinata in senso decrescente rispetto al punteggio totale, è utilizzata per l'assegnazione dei soggiorni nei limiti dei posti disponibili e delle risorse stanziate, prevedendo lo scorrimento in caso di rinunce o revoche.